

57.1 c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 57.

Art. 57.

1. Le azioni previste dagli articoli 848 e 849 del codice sono di competenza del tribunale, qualunque sia il valore della causa.

2. Nel caso regolato dall'articolo 849 il giudice fissa con ordinanza l'udienza per la comparizione del rappresentante dell'associazione professionale, il quale può delegare altra persona. (1) Si osservano nel resto, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal codice di procedura civile per i consulenti tecnici.

(1) Le associazioni professionali sono state soppresse con il D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

Documenti collegati:

[57.2 - bis c.c. Disp. Att.](#)

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 57.2 -bis. (1) Art. 57.2 -bis. (1) 1. L'autorizzazione prevista nell'articolo 915, primo comma, del codice è data dal tribunale in composizione monocratica. (1) Articolo aggiunto

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello